

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 febbraio 2019, n. 31
Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017, D.G.R. n. 2037/2013 e art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i. nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ex D.5 R.R. n. 3/2005, per anziani non autosufficienti, con dotazione di n. 20 p.l., denominata "Madonna del Soccorso", in San Severo al viale Checchia Rispoli, snc, su istanza della "IRIS s.p.a.. Parere favorevole.

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*".
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*";
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "*Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*".
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*", confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 stabilisce all'articolo 7 (che ha sostituito l'articolo 7 della previgente L.R. n. 8/2004) che

“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a). 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni. 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. 5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. 6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità”.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013, avente ad oggetto *“Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”* è stato stabilito che: *“Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:*

- 1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;*
- 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente, forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*
- 4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;*
- 5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che precede temporalmente le altre.*

Le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco

temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:

6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)".

Con nota prot. 9632/U del 09/05/2017, il comune di San Severo, ex art. 7 L.R. n. 8/2004, ha richiesto parere di compatibilità per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di n. 90 p.l. in San Severo al Viale Checchia Rispoli, senza, tuttavia, allegarvi l'istanza di autorizzazione alla realizzazione e relativa documentazione (stralcio aerofotogrammetrico della zona interessata, progetto con relazione tecnico-descrittiva, titolo legittimante).

Con nota prot. AOO_183/12230 del 05/09/2018, che deve intendersi qui integralmente richiamata, questa Sezione ha invitato:

- ai sensi dell'articolo 7, comma 1, L.R. n. 9/2017, il Comune ad integrare la richiesta di verifica di compatibilità con la trasmissione a questa Sezione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla Iris s.r.l. con relativa documentazione di legge, ivi indicata (stralcio aerofotogrammetrico della zona interessata, progetto con planimetrie in scala adeguata e relazione tecnico-descrittiva, titolo legittimante che tenga conto dei posti letto pari a n. 20 rispetto ai n. 90 p.l. richiesti) che la società istante avrebbe dovuto previamente produrre al Comune;
- ai sensi dell'art. 7, comma 3, L.R. n. 9/2017 e del punto 2) D.G.R. n. 2037/2013, al fine della verifica di compatibilità al fabbisogno regionale della RSA in oggetto tenuto conto del fabbisogno regionale come valutato (n. 20 p.l.), il Direttore Generale dell'ASL FG a comunicare i dati "ragionati" di cui al succitato punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed esprimere un parere sulla localizzazione della medesima RSA che tenga conto anche della verifica di compatibilità in corso per la realizzazione della RSA di cui alla sopra citata nota AOO_183/3784 del 06/04/2017, oltre che della popolazione standardizzata in base all'indice di vecchiaia e delle strutture della stessa tipologia già in esercizio e della loro distribuzione nel territorio dell'ASL FG.

Con nota pec prot. 20466 del 18/10/2018, in riscontro alla nota che precede, il Sindaco del comune di San Severo, invece di provvedere all'integrazione degli atti come richiesta da questa Sezione, si è limitato ad invitare "gli enti in indirizzo ad adeguare di conseguenza la loro azione" (Regione e Direttore Generale dell'ASL FG), allegandovi la Deliberazione della Giunta comunale n. 227 del 27/09/2018, con cui è stata rivendicata, tra l'altro, per il territorio comunale di San Severo una dotazione di posti letto in RSA di gran lunga superiore (n. 140) rispetto ai posti letto così come risultanti dal fabbisogno regionale residuo individuato ai sensi di legge nella nota regionale che precede (n. 20).

Con nota pec prot. 7139 del 24/01/2019, il Direttore Generale dell'ASL FG, per il tramite del Direttore del Dipartimento di Riabilitazione all'uopo delegato, ha espresso parere favorevole per una RSA con dotazione di n. 20 p.l. nel territorio del comune di San Severo.

Non essendo pervenuti gli atti e documenti necessari ai fini della definizione della verifica di compatibilità richiesta, con nota prot. AOO_183/1208 del 25/01/2019 questa Sezione ha invitato nuovamente il comune di San Severo ad integrare entro 10 gg. la richiesta di verifica di compatibilità mediante trasmissione a questa

Sezione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla Iris s.r.l. con relativa documentazione di legge ivi indicata (stralcio aerofotogrammetrico della zona interessata, progetto con planimetrie in scala adeguata e relazione tecnico-descrittiva, titolo legittimante che tenga conto dei posti letto pari a n. 20 rispetto ai n. 90 p.l. richiesti) che la società istante avrebbe previamente prodotto al Comune, con l'avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto all'archiviazione del procedimento.

Con nota prot. 2542 del 04/02/2019, trasmessa via pec il giorno successivo, il comune di San Severo ha trasmesso la documentazione integrativa consistente in:

- modello autreal2 per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale di n. 20 p.l. residenziali denominata "Madonna del Soccorso" in viale Checchia Rispoli snc;
- atto costitutivo e statuto della società IRIS spa;
- visura ordinaria rilasciata dalla CCIAA di Foggia del 01/02/2019;
- relazione tecnico descrittiva e planimetrie dell'intervento ;
- scrittura privata - non registrata - di costituzione/proroga di diritto "*di opzione di locazione di immobile*".

Preso atto dei dati e delle considerazioni poste a fondamento del parere favorevole del Direttore Generale dell'ASL FG in ordine all'allocazione in San Severo della RSA in oggetto.

Ritenuta, quindi, l'allocazione della RSA in oggetto conforme al principio sancito dall'art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 della equa e razionale distribuzione delle strutture sanitarie della stessa tipologia nelle aree di insediamento prioritario, con la precisazione che segue in ordine all'ubicazione.

Considerato che durante il bimestre di competenza della richiesta di verifica di compatibilità del comune di San Severo (07/05/2017 – 06/07/2017) non sono pervenute altre richieste di verifica di compatibilità per strutture dello stesso tipo (RSA) nel territorio di riferimento (ASL FG), per cui non si procederà a valutazione comparativa.

Viste le planimetrie e la relazione trasmesse da ultimo dal comune di San Severo in via di integrazione della richiesta di verifica di compatibilità, dalle quali si evince una sostanziale conformità della struttura ai requisiti di cui alla Sezione D.5 del R.R. n. 3/2005, per ciò che concerne la conformazione macro strutturale, che sarà comunque verificata rigorosamente dal Dipartimento di Prevenzione incaricato per la verifica dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e di eventuale accreditamento.

Tanto premesso e considerato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e dell'art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i., si propone di esprimere, per il territorio dell'ASL FG, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale nei confronti della Iris s.p.a. per realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ex D.5 R.R. n. 3/2005, con dotazione di n. 20 p.l. per anziani non autosufficienti, denominata "Madonna del Soccorso", con sede in San Severo al viale Checchia Rispoli snc con le seguenti precisazioni:

a) che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;

d) che la predetta RSA dovrà essere realizzata secondo il progetto e annessa relazione tecnica allegati alla relativa istanza e alla richiesta comunale di verifica di compatibilità integrata con nota comunale prot. 2542 del 04/02/2019, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005, Sezione D.05.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

D E T E R M I N A

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e dell'art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i.,

▪ di esprimere, per il territorio dell'ASL FG, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale nei confronti della Iris s.p.a. per realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ex D.5 R.R. n. 3/2005, con dotazione di n. 20 p.l. per anziani non autosufficienti, denominata "Madonna del Soccorso", con sede in San Severo al viale Checchia Rispoli snc con le seguenti precisazioni:

a) che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;

b) che la predetta RSA dovrà essere realizzata secondo il progetto e annessa relazione tecnica allegati alla relativa istanza e alla richiesta comunale di verifica di compatibilità integrata con nota comunale prot. 2542 del 04/02/2019, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005, Sezione D.05.

▪ notificare il presente provvedimento:

- ✓ Al Sindaco del comune di San Severo;
- ✓ Al legale rappresentante presso la sede legale della IRIS spa in Rodi Garganico alla via Pietro Nenni;
- ✓ Al Direttore Generale della ASL FG;

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)